

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“MASTER MELZO NUOTO”

1. – Denominazione e sede

Ai sensi dell'art. 36, e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.. è costituita in Melzo (MI), via De Amicis, 7, una associazione sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MASTER MELZO NUOTO” d'ora in poi “Associazione”.

2. – Scopo

L' Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) D.Lgs 36/2021, ed in particolare delle seguenti attività sportive:

- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 36/2021 s.m.i.. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà infatti:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

3. – Adeguamento normativa CONI e FIN

L'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

4. – Durata

L'associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo i criteri precisati *sub* art. 28.

5. – Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell'associazione, previa iscrizione alla stessa.

Possono entrare a far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La qualifica di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi, e in ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e non potranno mai essere restituiti.

6. – Diritti dei soci

Tutti gli associati maggiorenni godono, a partire dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché del diritto di elettorato attivo nella designazione delle cariche sociali.

A tutti i soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di elettorato passivo, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 14, VI comma.

7. – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato

il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

8. – Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori contabili.

9. – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Spetta all'assemblea emanare regolamenti, nominare gli organi sociali nonché deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di assenza o di impedimento, da uno degli associati eletto a maggioranza dei presenti.

Il presidente l'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare scrutatori i candidati alle cariche medesime.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

10. – Diritti di partecipazione

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

11. – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea avviene con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicato sulla Homepage del Sito Sociale e sul Gruppo Ufficiale Whatsapp e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, telefono.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può sempre essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Le assemblee sono tenute presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

In caso di impossibilità di assemblee in presenza è possibile tenerle in modalità telematica.

12. – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria si intendono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti. In entrambi i casi le delibere sono assunte a maggioranza semplice.

13. – Assemblea straordinaria

L'assemblea delibera in sessione straordinaria sulle seguenti materie: modificazione dello statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

14. – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Ai membri del consiglio direttivo spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare, sotto pena di nullità, da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione in cui sono state adottate e dal segretario. Tale verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, esso dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs 36/2021 è fatto espresso divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto (FIN).

15. – Dimissioni

Negli intervalli tra le assemblee sociali, in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri (purché meno della metà), il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere "per cooptazione" alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

16. – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Il consiglio direttivo si intende validamente riunito con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei componenti, purché tutti gli assenti siano a conoscenza dell'ordine del giorno.

17. – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

18. – Bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

19. – Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

20. – Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

21. – Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

22. – Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

23. – Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il collegio dei revisori contabili, a partire dal rinnovo del 2024, rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

24. – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario corrispondono alla stagione sportiva, e pertanto iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati.

25. – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte di fondi.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 36/2021 è sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci ed associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma *2-bis*, D.Lgs. 112/2017.

26. – Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

27. – Emblema

Costituisce emblema dell'associazione la scritta "MASTER MELZO" sovrastata da un nuotatore stilizzato ed affiancata da onde stilizzate.

28. – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) D.Lgs 36/2021.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta da legge.

29. – Norma finale

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 23 Novembre 2023, sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione.

La segretaria
Daria Martelli

Il presidente
Umberto Neri